

**BANDO PER LA SELEZIONE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI ACCESSORIE
(polizza caso morte ed invalidità totale e permanente)**

In relazione a quanto previsto dall' art. 6, comma 6 del D.lgs. 252/2005, il Consiglio di Amministrazione del **FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA** (di seguito "Fondo") ha deliberato, in data 6/11/2021 di procedere alla selezione di una Compagnia di assicurazione con cui stipulare una Convenzione per una polizza collettiva per la copertura dei rischi di premorienza ed invalidità totale e permanente.

Il Fondo ha sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, è una forma pensionistica preesistente ed iscritto all'albo dei fondi pensione costituito presso la COVIP al numero 1643.

ART. 1 - CONCORRENTI

Potranno partecipare alla selezione esclusivamente Compagnie assicurative dotate delle seguenti caratteristiche:

1. autorizzazione all'esercizio di assicurazione nei rami vita in Italia e in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi del D. Lgs n. 209/2005 (e successive modificazioni ed integrazioni);
2. sede legale in Italia o in uno stato UE purché con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.
3. soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.lgs. 252/2005. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di individuare una Società tra quelle legate dai rapporti suddetti, che sarà ammessa al prosieguo della selezione.

L'offerta dovrà essere formulata direttamente dalla Direzione generale dell'impresa di assicurazione o dalla Rappresentanza generale della sede secondaria dell'impresa estera, ad esclusione, pertanto, dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lett. a) b) ed e) D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). La stessa Direzione generale/Rappresentanza generale dell'impresa di assicurazione provvederà, altresì, alla sottoscrizione delle polizze. Successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva, la polizza ed i pagamenti del premio ad essa relativi dovranno essere gestiti ed incassati dalla Direzione Generale dell'Impresa di Assicurazione aggiudicataria, o dalla Rappresentanza Generale della Sede secondaria dell'Impresa Estera aggiudicataria. Viene, pertanto, fatto divieto all'Impresa di Assicurazione aggiudicataria di assegnare la polizza e di far gestire la stessa – compreso l'incasso dei relativi premi – ai soggetti e dai soggetti di cui all'articolo 109, c 2, lettera a), b) ed e) del Decreto Legislativo 7.9.2005, numero 209 (Codice delle Assicurazioni Private), anche se tali soggetti fossero muniti di qualsivoglia forma di procura.

Gli elementi soggettivi fissati in elenco rappresentano le condizioni di ammissibilità all'iter selettivo e dovranno essere mantenute per l'intera durata della Convenzione.

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DELL'OFFERTA

È prevista l'automatica ed obbligatoria sottoscrizione della copertura all'atto di iscrizione al Fondo. La prestazione prevista è la copertura in caso di morte ed invalidità totale e permanente da qualunque causa determinata ed i capitali assicurati sono determinati in base al seguente schema:

Parametri	Età	Valore
Capitale per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, previsti dal regime obbligatorio di appartenenza	≤ 35	€ 2.000
	35 < x < 51	€ 1.500
	≥ 51	€ 500
Capitale minimo		€ 2.500

Il Fondo mette a disposizione dei concorrenti l'intera anagrafica degli iscritti con i capitali assicurati per ogni singolo iscritto da assicurare per l'annualità 2022 e su tali dati il concorrente dovrà presentare la propria offerta. L'offerta presentata deve rispettare il principio della proporzionalità nel range compreso tra +/- 3. In altri termini il Fondo può decidere annualmente di aumentare o diminuire proporzionalmente i capitali assicurati fino al massimo multiplo di 3 e l'offerta presentata dovrà rispettare lo stesso principio di proporzionalità.

L'anagrafica su cui realizzare la quotazione relativa ad ottobre 2021, sarà disponibile dal 10 dicembre 2021, previa manifestazione di interesse da parte del partecipante.

Gli offerenti dovranno in ogni caso indicare se la quotazione presentata è stata sviluppata secondo il criterio del:

- a) tasso puntuale per età/per sesso/senza distinzione per sesso
- b) tasso medio con/senza distinzione per sesso e/o per fascia d'età
- c) altra modalità di calcolo del premio

In tutti i casi gli offerenti dovranno indicare oltre al valore complessivo di premio anche la modalità di calcolo del premio.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha decorrenza dal momento di aggiudicazione della presente selezione ed avrà durata triennale fino al 31.12.2024, con possibilità di proroga stabilita di comune accordo fra le parti non oltre il 30/06/2024.

Tutti i sinistri che si verificheranno fra il 01/01/2022 ed il momento di aggiudicazione della selezione, con la conseguente firma della Convenzione assicurativa e comunque non oltre il 28/02/2022 saranno presi in carico dalla Compagnia aggiudicatrice e gestiti secondo quanto previsto dalla Convenzione senza che questa possa opporre il fatto che la Convenzione non sia stata ancora firmata.

Il Fondo ha la possibilità di rescindere il contratto annualmente senza penali inviando disdetta alla Compagnia entro il 30/11 di ogni anno. Tale facoltà non è concessa alla Compagnia fino alla scadenza del 31/12/2024

ART. 4 – PROCEDURA DI SELEZIONE

Le offerte delle Compagnie dovranno pervenire, entro il termine del 27/12/2021 alle ore 12, e dovranno contenere la seguente documentazione:

1. Accettazione esplicita dei contenuti della convenzione oggi in essere che sarà inviata al momento della manifestazione di interesse e dichiarazione di accettazione della continuità di copertura con il triennio precedente
2. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.1 sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di idonei poteri;
3. Consenso scritto per il trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
4. Offerta economica per l'anno 2022, 2023 e 2024 (ad anagrafica invariata) e modalità di calcolo del premio nonché dichiarazione che vale il principio di proporzionalità fra premio e prestazione fino ad un multiplo di 3 sia in aumento che in riduzione secondo lo schema allegato;
5. Progetto di gestione racchiuso in non più di 5 pagine che descriva almeno i seguenti aspetti:
 - a. breve presentazione della Compagnia e del Gruppo di appartenenza e principali numeriche in merito ai premi del ramo vita e in particolar modo delle coperture Temporanee Caso Morte ed Invalidità dell'ultimo triennio;
 - b. principali esperienze specifiche in tema di polizze collettive di premorienza ed invalidità quali garanzie accessorie per Fondi Pensione;
 - c. modalità di gestione delle anagrafiche e supporti tecnologici per il Fondo o per il broker;
 - d. modalità di gestione dei sinistri e supporti tecnologici per il Fondo o per il broker;
 - e. tempi di pagamento dei sinistri;

Il Fondo si riserva comunque la facoltà di richiedere, laddove necessario, ulteriore documentazione integrativa.

Entro il termine di ricezione indicato la documentazione, firmata su tutti i fogli che la compongono ed esenti da cancellature, dovrà far riferimento al presente bando e dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it

ART. 5 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'ANAGRAFICA AI FINI DELLA QUOTAZIONE

Le Compagnie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 dovranno inviare una richiesta via PEC all'indirizzo: fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it avente per oggetto "richiesta documentazione bando" entro le ore 12 del 10/12/2021.

Nel testo della e-mail andranno indicate le seguenti informazioni:

- Nominativo del referente;
- Indirizzo e-mail a cui mandare la documentazione;
- Recapito telefonico diretto;
- Nominativo della Compagnia partecipante;

Inoltre, per accedere alla anagrafica, dovranno allegare alla mail l'Impegno di riservatezza firmato e riportato su propria carta intestata ed il cui testo è disponibile tra la documentazione sul sito del Fondo. L'Anagrafica degli iscritti conterrà data di nascita, sesso e capitale da assicurare.

ART.6 - MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti, disponibili solo per chi ha manifestato l'interesse a partecipare con la sottoscrizione dell'impegno di riservatezza entro le ore 12 del 10/12/2021, dovranno essere richiesti esclusivamente via PEC al seguente indirizzo fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it avente per oggetto "richiesta chiarimenti" entro le ore 12 del 17/12/2021.

ART. 7 - STATISTICHE SINISTRI

Dopo la manifestazione di interesse con la sottoscrizione dell'impegno di riservatezza, saranno disponibili le statistiche sinistri degli anni 2019, 2020 e 2021.

ART.8 - DEFINIZIONE DI INVALIDITA' MODALITA DI ACCERTAMENTO E SELEZIONE ALL'INGRESSO

Vedi testo della convenzione.

ART. 9 - BENEFICIARI E LIMITI DI ETA'

Vedi testo della convenzione.

ART. 10 - ESCLUSIONI

Vedi testo della convenzione.

ART. 11 – CONTINUITA' DI COPERTURA

La compagnia aggiudicataria dovrà garantire la continuità di copertura con il triennio precedente. In altri termini, per coloro che erano già assicurati nel triennio precedente, dovranno essere liquidati tutti i decessi avvenuti dal 1.1.2022 così come tutte le invalidità totali e permanenti accertate a decorrere dal 1.1.2022 anche se le pratiche di invalidità siano state inoltrate precedentemente. Tale disposizione dovrà essere recepita in polizza secondo la formulazione più opportuna.

ART.12 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà ad insindacabile giudizio del Fondo e si baserà sul solo criterio economico.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Fondo si riserva il diritto di non avviare nuovi rapporti contrattuali qualora, a suo insindacabile giudizio, le risposte alla presente richiesta non siano ritenute soddisfacenti.

ART. 13 - MANDATO DI BROKERAGGIO

Si specifica che il Fondo ha conferito mandato a Marsh S.p.A. quale intermediario assicurativo per la gestione dei contratti assicurativi e per la gestione dei sinistri.

Per tali attività le commissioni riconosciute al Broker dovranno essere pari al 5%. Tale remunerazione sarà a carico della Compagnia aggiudicataria e dovrà intendersi inclusa nelle offerte ricevute.

ART. 14 – LINGUA

Tutte le offerte ed ogni tipo di interlocuzione fra il Fondo ed i concorrenti dovrà avvenire in lingua italiana.

I dati personali degli offerenti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

In particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente avviso e non verranno né comunicati né diffusi.

Gli offerenti sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza durante la procedura di selezione

Per qualsiasi controversia dipendente o connessa al presente Bando è competente esclusivamente il Foro di Siena.

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA